



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 2 del 27/01/2021

Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E REGOLAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisette** del mese di **gennaio** alle ore **21:00** in Cittadella, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in modalità videoconferenza mediante collegamento tramite Google Meet e in modalità pubblica con la trasmissione in diretta streaming sul canale youtube "Cittadella Channel" del Comune di Cittadella, con l'intervento dei Signori:

PIEROBON LUCA	Presente IN SEDE	POZZATO FRANCESCO	Presente VIA MEET
LAGO CHIARA	Assente	VALLOTTO PAOLO	Presente VIA MEET
GUARISE MARIO	Presente VIA MEET	SIMIONATO GIOVANNI	Presente VIA MEET
PASINATO RICCARDO	Presente VIA MEET	ZANARELLA PAOLA	Presente VIA MEET
PAVAN LUCA	Presente IN SEDE	LOLATO PAOLA	Presente VIA MEET
BERNARDI STEFANO	Presente VIA MEET	BONETTO GILBERTO	Presente VIA MEET
MICHELINI MATTEO	Presente VIA MEET	APICELLA DAVID	Presente VIA MEET
DIDONE' ALESSIA	Presente VIA MEET	NARDETTO MADDALENA	Assente
SABATINO LUIGI	Presente VIA MEET		

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Partecipano alla seduta in sede il SINDACO Pierobon Luca e in collegamento tramite Google Meet gli assessori esterni: Simioni Marco, Beltrame Marina, Galli Diego, Pavan Francesca, De Rossi Filippo.

Assume la Presidenza il Sig. Luca Pavan, nella sua qualità di PRESIDENTE e partecipa alla seduta in sede.

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angioletta Caliulo.

Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Didone' Alessia, Sabatino Luigi, Simionato Giovanni.

Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio, sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E REGOLAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il provvedimento del Presidente del Consiglio dell'11 Novembre 2020 n. prot. 32781 in attuazione dell'art. 73 del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 che prevede la possibilità che le sedute di Consiglio Comunale siano tenute in modalità videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO CHE il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati

nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

PRESO ATTO CHE il legislatore non ha ricompreso tra le occupazioni assoggettabili al nuovo canone le occupazioni effettuate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio; mentre per le esposizioni pubblicitarie non è stata ricompresa nel presupposto del canone la pubblicità sonora;

PRESO altresì ATTO CHE le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

VISTE le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

RITENUTO CHE le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

RITENUTO altresì necessario regolare le esposizioni pubblicitarie su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province o Città metropolitane visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, mediante la previsione di apposita dichiarazione da presentare a questo Ente ai sensi della lett. e) del comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

VISTO l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Ls. 446/1997, il canone di concessione per

l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 37, in data 28/09/2020;

CONSIDERATO CHE l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*;

VISTA la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO CHE la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento;

VISTO l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

VISTI i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;

VISTI altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa base annua e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RITENUTO CHE le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 160/2019, possono essere modificate dalla Giunta Comunale sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

RITENUTO altresì che l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che saranno individuati dalla Giunta Comunale rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

ATTESO CHE l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI gli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali, ed in particolare l'art. 52, comma 5, lett. b) il quale prevede che le relative attività siano affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: "1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, istituito presso il Ministero delle Finanze; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore ...";

CONSIDERATO CHE:

- le problematiche organizzative della gestione diretta del nuovo canone, in particolare per la carenza di personale e di adeguati strumenti software di gestione sono tali da preferire l'esternalizzazione del servizio;
- la necessità di maggiori controlli sul territorio richiede l'utilizzo di personale professionalizzato di cui questo ente non dispone in misura sufficiente o potrebbe disporre solo a scapito di altre attività istituzionali quali la vigilanza del territorio a cura della Polizia Locale;
- è necessario ridurre gli adempimenti a carico degli utenti anche con l'introduzione di soluzioni applicative informatiche innovative, volte ad ottimizzare il procedimento autorizzatorio e di riscossione dell'entrata, liberando al contempo agenti di Polizia Locale e altri dipendenti comunali da notevoli compiti amministrativi che possono essere demandati in parte a terzi ferma restando la responsabilità del procedimento in capo ai funzionari/dirigenti dell'Ente;
- è necessario attivare un processo di digitalizzazione dei procedimenti al fine di agevolare gli utenti con implementazione di pagamenti "smart" esclusivamente sui conti dell'Ente;
- è, altresì, necessario che l'Ente abbia in ogni caso la disponibilità della banca dati delle

occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie al fine della massima trasparenza della gestione e della sicurezza delle informazioni in essa contenute;

RITENUTO opportuno disporre l'esternalizzazione del nuovo canone al fine di preconstituire una banca dati unica finalizzata ad una migliore gestione della nuova entrata, garantire il controllo del territorio e di agevolare gli adempimenti degli utenti;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTI gli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
3. di approvare il «Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria», allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4. di istituire il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;
5. di approvare il «Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati», allegato sub B) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
6. di demandare alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, anche per i mercati, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;
7. di dare atto che i suddetti regolamenti entrano in vigore il 1° gennaio 2021;
8. di dare atto che il nuovo "canone" dal momento della sua entrata in vigore sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
9. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
10. di affidare in concessione la gestione del nuovo canone disciplinato dall'art. 1, commi 816 e 837 della Legge 160/2019 ad un soggetto iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
11. di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su supporto digitale, in conformità a quanto previsto dall'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESAMINATA la proposta di delibera su riportata relativa all'argomento in oggetto, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e riportati a conferma in calce alla presente;

DATO ATTO che detto argomento è stato esaminato dalla 1^a Commissione Consiliare nella seduta del 20 Gennaio 2021;

UDITI gli interventi di seguito sinteticamente riportati:

PRESIDENTE

Passiamo al primo punto all'ordine del giorno "Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – approvazione".

Come abbiamo già comunicato in sede di prima commissione consiliare, si tratta del semplice recepimento di una legge nazionale in vigore dal 1° gennaio 2021 che prevede la sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, già sostituita con il canone per l'occupazione, dell'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27 commi 7 e 8 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile '92.

Quindi non esisteranno più queste tipologie di imposte, ma verranno raggruppate in un unico canone in virtù della semplificazione, anche per il lavoro degli uffici, sia comunali che provinciali delle città metropolitane. Esisterà dunque un solo canone chiamato appunto "canone di concessione per l'occupazione dell'area e degli spazi"; l'unica parte diciamo politica in questo regolamento è quella del mantenere invariate le tariffe di occupazione suolo pubblico e poi il resto è solo un recepimento tecnico della normativa nazionale.

Ci sono interventi riguardo a questo punto?

Dichiarazioni di voto? Prego Consigliere Simionato.

CONSIGLIERE SIMIONATO

Sì, con questo nuovo regolamento viene messa in atto una razionalizzazione della regolamentazione mantenendo inalterato sia il gettito che le tariffe, quindi il voto del

gruppo consiliare Partito Democratico Cittadella Futura, sarà un voto favorevole.

ESAURITI gli interventi e le dichiarazioni di voto, il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti, resi per appello nominale in videoconferenza mediante collegamento tramite Google Meet, l'argomento in oggetto che ottiene il seguente risultato accertato dal Segretario Generale, in collegamento con gli scrutatori, e proclamato dal Presidente:

PRESIDENTE

Passiamo alle votazioni. Prego.

SEGRETARIO GENERALE

Vado.

Votazione per appello nominale

Pierobon, favorevole
Guarise, favorevole
Pasinato, favorevole
Pavan, favorevole
Bernardi, favorevole
Michellini, favorevole
Didonè, favorevole
Sabatino, favorevole
Pozzato, favorevole
Vallotto, favorevole
Simionato, favorevole
Zanarella, favorevole
Lolato, favorevole
Bonetto, favorevole
Apicella, favorevole

Presenti: 15

Votanti: 15

Favorevoli: 15

Contrari: 0

Astenuti: 0

Il Presidente dà atto che con 15 voti favorevoli, espressi per appello nominale in videoconferenza mediante collegamento tramite Google Meet, il Consiglio Comunale approva la presente deliberazione.

DELIBERA

1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione.

PRESIDENTE

Votiamo per l'immediata eseguibilità.

Votazione I.E. per appello nominale

Pierobon, favorevole

Guarise, favorevole
Pasinato, favorevole
Pavan, favorevole
Bernardi, favorevole
Michellini, favorevole
Didonè, favorevole
Sabatino, favorevole
Pozzato, favorevole
Vallotto, favorevole
Simionato, favorevole
Zanarella, favorevole
Lolato, favorevole
Bonetto, favorevole
Apicella, favorevole

2 di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, con successiva e separata votazione, espressa per appello nominale in videoconferenza mediante collegamento tramite Google Meet, controllata dal Segretario Generale, in collegamento con gli scrutatori, e così proclamata dal Presidente:

Presenti: 15
Votanti: 15
Favorevoli: 15
Contrari: 0
Astenuiti: 0

Il Presidente dà atto che con 15 voti favorevoli, espressi per appello nominale in videoconferenza mediante collegamento tramite Google Meet, il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Luca Pavan

IL SEGRETARIO GENERALE
Angioletta Caliulo

COMUNE DI CITTADELLA

**Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di
concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO,
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D. lgs. 15 dicembre 1997n. 446, e del D. lgs. 267/2000, istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Cittadella, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
4. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
6. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla contabilità, ed ogni altra, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una

concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.

2. Sono parimenti soggette a concessione o autorizzazione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) lungo le strade o in vista di esse, devono essere precedute da una autorizzazione del Comune o degli enti territorialmente competenti (o nulla osta fuori dai centri abitati su strade provinciali e di altri enti);
4. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
 - c) tutte le altre esposizioni pubblicitarie per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune, ma visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
5. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
6. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, ovvero la comunicazione d'inizio attività con posteggio nei casi in cui sia consentita (entrambe subordinate al rilascio preventivo o contestuale della concessione di suolo pubblico), e per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B da itinerante (non soggetta a preventiva concessione di suolo pubblico), si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/06/2019.
9. Coloro che esercitano il commercio su area pubblica in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi per più di 60 minuti nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata, salvi eventuali divieti disposti dall'Autorità comunale.

10. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 3

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche. Le istanze di concessione o autorizzazione devono pervenire agli uffici competenti almeno 20 giorni prima della presunta data di occupazione o di esposizione, pena l'eventuale improcedibilità.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 4

Norme di riferimento

1. Per il rilascio delle autorizzazioni a diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento al codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e al vigente Regolamento edilizio.
2. Le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, eventualmente anche mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per l'occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
- a) planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni, sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio;
 - b) documentazione fotografica;
 - c) progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio.
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
- a) che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;
 - b) di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
 - c) di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica;
4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. Eventualmente anche l'indicazione del luogo esatto della collocazione sulla cartografia comunale;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;

- f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;
 - h) l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente;
 - i) in relazione al tipo di esposizioni pubblicitarie alla domanda dovrà essere:
 - i. allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la posizione riferita all'edificio specifico o all'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);
 - ii. allegato progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tale da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento o parte di facciata che viene ad essere interessata;
 - iii. allegata un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - iv. allegata per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge.
 - j) Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
 6. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
 7. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti il Comune predispone e distribuisce dei modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.
 8. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) autoveicoli cosiddetti "camion vela" sui quali sono applicati messaggi pubblicitari se sostano nel territorio comunale, ad eccezione delle pause di servizio, salvo che non sia occultata la superficie espositiva;
 - d) distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali;

- e) tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
9. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
 10. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, è di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza al SUAP o altro ufficio competente, sempre che non venga indetta una conferenza di servizi. In quest'ultimo caso la tempistica sarà quella prevista dall'art. 14-bis, della Legge 241/1990. , fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro al massimo 30 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

1. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una

proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
 - b) pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
 - c) rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
 - d) versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
 - e) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) l'ubicazione precisa dell'occupazione;
 - b) la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
 - c) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.

2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) l'ubicazione del mezzo;
 - b) la misura ed indicazione dell'area su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - d) la durata dell'esposizione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - e) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
 - f) l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.
3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.
4. Le concessioni o autorizzazioni per le occupazioni con ponteggi, steccati e simili sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito dell'ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.
5. Nell'ambito dell'attività edilizia possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per un periodo di occupazione massimo inferiore a 365 giorni e sono da considerare giornaliere.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 55 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12

Revoca, modifica, sospensione. Rinuncia.

1. L'amministrazione, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare i provvedimenti di autorizzazione/concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti, senza che i titolari delle autorizzazioni/concessioni possano avanzare alcuna pretesa, fermo restando il diritto alla restituzione del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione, fermo restando inoltre che le occupazioni annuali non sono rimborsabili se già in essere al momento della revoca.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
6. Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di tutte le strutture che non siano mantenute in buono stato.
7. La sospensione temporanea della concessione o autorizzazione per motivi di interesse pubblico e per cause di forza maggiore, dà diritto alla riduzione mediante rimodulazione del canone in misura proporzionale al periodo di durata della sospensione.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 32, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
 - b) violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
 - c) la mancata occupazione del suolo pubblico avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 30 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
 - d) vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
 - e) il provvedimento non venga ritirato e versato contestualmente al ritiro il relativo canone entro 20 giorni dalla data del rilascio;
 - f) l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro 90 giorni dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione;
 - g) revoca, annullamento o perdita di efficacia dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
 - h) mancato utilizzo del posteggio del mercato, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare. Le assenze sono giustificate e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza se effettuate per malattia, gravidanza o servizio militare, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 gg dal verificarsi dell'assenza stessa. Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto. Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
2. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e

alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria abusive o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento. Per quanto riguarda i mercati, il titolo abilitativo di subingresso nell'attività commerciale andrà considerato anche come subingresso nella concessione di suolo pubblico che pertanto verrà volturata a nome del subentrante, pur mantenendo anche in capo a questi l'originaria scadenza.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 15 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 17

Rinnovo

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento degli eventuali canoni di cui ad autorizzazioni precedentemente rilasciate.
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato il versamento (ad eccezione dei casi in cui sia previsto un deposito cauzionale: in tali casi l'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver comunicato l'importo al richiedente) della rata unica del canone ovvero della prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio responsabile del procedimento o il gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, l'ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

PARTE SECONDA

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone

1. Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo pubblico a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo

di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la dicatio ad patriam, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo pubblico realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285-
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione, della concessione o della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Cittadella.
2. In caso di gestione diretta la Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Cittadella ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Cittadella alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 20.122 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione in zone del territorio comunale di cui agli allegati A) e B);
 - b) superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento al metro quadrato superiore;
 - c) superficie della diffusione pubblicitaria espressa in metri quadrati: per le esposizioni pubblicitarie inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
 - d) durata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari;

- e) graduazione in base alla tipologia dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività e alla finalità;
- f) graduazione in relazione al periodo dell'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo pubblico giornaliera.

Articolo 24

Durata delle occupazioni e delle diffusioni pubblicitarie

1. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali e temporanee:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni e non superiore a ventinove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione, è inferiore a 365 giorni;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione o dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore. Per le occupazioni di soprassuolo che insistono su aree pubbliche già regolarmente autorizzate, il canone è determinato con riferimento alla sola parte eccedente rispetto all'area sottostante. Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico impianto, il canone è determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. In caso di mezzo pubblicitario bifacciale a facciate contrapposte, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico, il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie annuali, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Per le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del

canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi. La misura complessiva del canone, per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all'articolo 1, comma 826, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale, moltiplicata per i metri quadrati.

3. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del canone in base alla tariffa standard di cui all'articolo 1 comma 827 della Legge 30 dicembre 2019 n° 160 alla quale si applicano i coefficienti previsti dalla Giunta Comunale. La misura del canone dovuto viene determinata dalla tariffa prevista per la specifica fattispecie da moltiplicare per i metri quadrati ed i relativi giorni di occupazione di suolo pubblico o diffusione di messaggi pubblicitari.
4. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicata per la tariffa forfetaria di cui all'articolo 1 comma 831 della legge 30 dicembre 2019 n° 160. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
5. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione ai sensi dell'art. 46 comma 3 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
6. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa

standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine di erogazione del carburante, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse, nonché le strutture e forme pubblicitarie relativamente alla sola proiezione ortogonale delle stesse.
8. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il canone si applica in relazione alle fasce orarie, ovvero a tariffa giornaliera.
9. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0.775 al metro quadrato per giorno.
10. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive, le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0.775 al metro quadrato per giorno.
11. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.
12. Per le occupazioni di suolo pubblico non è richiesto il pagamento del canone per somme inferiori ad € 10,00.
13. Per le occupazioni effettuate con impianti di telefonia mobile il canone è commisurato in base alla superficie occupata dall'antenna, dalle occupazioni strumentali alla stessa e comunque dall'eventuale area di delimitazione dell'impianto da moltiplicarsi per il coefficiente stabilito dalla Giunta Comunale. Per le antenne che saranno installate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, il coefficiente moltiplicatore da applicare alla tariffa standard è determinato dalla Giunta Comunale sulla base del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e dal sacrificio imposto alla collettività.

Articolo 26

Modalità di determinazione del canone in base alla zona

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le esposizioni pubblicitarie, il territorio comunale è suddiviso in 1 zona in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni, il territorio comunale è suddiviso in 4 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato B); alle tariffe di cui all'articolo 1, commi 826

e 827, della Legge 30 dicembre 2019 n° 160, si applicano i coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale.

Articolo 27

Modalità di determinazione del canone in base a tipologia e finalità

1. Per le diffusioni pubblicitarie, sono previsti dei coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di esposizioni riportate nella tabella seguente:

TIPOLOGIE MEZZI PUBBLICITARI - ZONA SINGOLA
Descrizione
MEZZO PUBBL. OPACO =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. OPACO > 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. =< 1 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. >1 E =< 5,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 5,5 E =< 8,5 MQ
MEZZO PUBBL. LUM. > 8,5 MQ
PANNELLO LUM. =< 1 MQ
PANNELLO LUM. > 1 MQ
DISTRIBUZIONE VOLANTINI
STRISCIONI
AFFISSIONE MANIFESTI

2. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono previsti dalla Giunta Comunale dei coefficienti da applicarsi alle tariffe determinate in base alla zona di cui all'art. 26, tenuto conto delle finalità e tipologie di occupazione riportate nella tabella seguente:

TIPO OCCUPAZIONI
Descrizione
SUOLO GENERICO
SOPRA/SOTTOSUOLO
DEHOR - SEDIE E TAVOLI
ATTIVITA' EDILE
BANCHI AMBULANTI
SPETTACOLI VIAGGIANTI
MANIFESTAZIONI
FIERE
CAVI E CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICA UTILITA'

Articolo 28

Riduzioni e Maggiorazioni

1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale:
 - a) per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
 - b) per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
 - c) per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza, è prevista una riduzione del 50%;
 - d) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
 - e) per le occupazioni da parte dei commercianti durante la Fiera del Carnevale entro le mura si applica una maggiorazione del 43.5%;
 - f) occupazioni da parte dei commercianti durante la Fiera del Carnevale fuori le mura si applica una maggiorazione del 10,90%;
 - g) occupazioni da parte dei commercianti durante la Fiera di Ottobre entro le mura si applica una maggiorazione del 10%;
 - h) occupazioni da parte di Produttori Agricoli presso il mercato a km 0 di cui alla convenzione in vigore si applica una riduzione del 2.2%;
 - i) occupazioni da parte dei commercianti durante la Fiera di Ottobre fuori le mura si applica una riduzione del 7,50%;
 - j) occupazioni da parte degli operatori del mercatino dell'antiquariato e collezionismo (hobbisti e professionisti) e del mercatino dei creatori dell'ingegno della terza domenica del mese si applica una riduzione del 47%;
 - k) occupazioni da parte dei pubblici esercizi per plateatici bar si applica una riduzione del 50%;
 - l) occupazioni aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione di condutture, cavi e impianti in genere e la realizzazione di seggiovie e funivie si applica una riduzione del 50%;
 - m) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia si applica una riduzione del 50%;
 - n) occupazione da parte di pubblici esercizi che abbiano assunto l'impegno (impegno depositato presso il Comune) di non installare apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'art. 110 comma 6 del TULPS, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. si

applica una riduzione del 70%. Tale riduzione non si applica ai pubblici esercizi che risultino (a seguito verifiche) non rispettosi dell'impegno assunto;

- o) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, sportive, e manifestazioni organizzate dal Comune tramite appalto e/o concessione a terzi per la realizzazione delle stesse per le quali non siano già previste esenzioni ai sensi dell'art. 29. si applica una riduzione del 80%;
- p) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni patrocinate dal Comune (anche di tipo commerciale con eventuale somministrazione di alimenti e bevande) si applica una riduzione del 80%;
- q) occupazioni poste in essere con attrazioni dello spettacolo viaggiante e relativi carriaggi e carovane si applica una riduzione del 90%;
- r) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 20%;
- s) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a trenta giorni, si applica una riduzione del 50%;
- t) per le occupazioni temporanee, la tariffa è ridotta per fasce orarie di occupazione, come di seguito riportato:
 - a) 1° Fascia: dalle ore 07:00 alle ore 13:59 riduzione percentuale 53%;
 - b) 2° Fascia: dalle ore 14:00 alle ore 20:59 riduzione percentuale 53%;
 - c) 3° Fascia: dalle ore 21:00 alle ore 06:59 riduzione percentuale 94%;

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

- u) Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
 - c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Articolo 29

Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità privi di qualsiasi indicazione commerciale, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni realizzate con passi carrabili considerando tali quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata;
- d) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, legalmente riconosciute;
- h) le occupazioni inferiori al mezzo metro quadrato;
- i) le occupazioni con balconi, verande, bow-windows, tettoie e simili infissi di carattere stabile;
- j) le occupazioni con tende per la protezione dal sole fisse o retrattili, cappottine;
- k) le occupazioni realizzate da associazioni onlus iscritte nei registri regionali per attività di raccolta fondi per finalità di assistenza e di ricerca;
- l) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- m) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- n) le occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) le occupazioni di pronto intervento, con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, mezzi meccanici, automezzi operativi od altro per piccoli lavori di riparazione o manutenzione e traslochi, di durata non superiore a 6 ore;
- p) le occupazioni realizzate per attività di commercio in forma itinerante, di mestieri girovaghi ed artistici, con soste non superiori a 60 minuti;
- q) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- r) le occupazioni effettuate per pubblici lavori da ditte appaltatrici, ove il committente l'appalto sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del Codice dei Contratti;

- s) le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche qualora la superficie occupata non sia superiore a 10 mq;
- t) le occupazioni, aventi anche carattere commerciale con o senza somministrazione di alimenti e bevande, effettuate da soggetti che abbiano statutariamente assenza di lucro, in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune o patrocinate dal Comune che abbiano ottenuto dalla Giunta Comunale il riconoscimento di manifestazione finalizzata alla valorizzazione economica, culturale, sportiva, sociale e turistica del territorio di Cittadella avente particolare rilevanza per la comunità;
- u) le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni senza scopo di lucro, sempreché l'accesso sia libero e gratuito;
- v) le occupazioni temporanee effettuate per esercitare le arti di strada mediante "espressioni artistiche di strada". Per tali attività non deve essere previsto un titolo d'accesso per la partecipazione del pubblico e/o non deve essere richiesto un corrispettivo predeterminato per la prestazione, ferma restando la libera e volontaria offerta dello spettatore. Rientrano in questa categoria, a titolo di esempio e senza carattere esaustivo, le attività di: acrobati, giocolieri, saltimbanco, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, artista di bolle giganti, statue viventi, mimi, figuranti, fachiri, burattinai, marionettista, danzatori, musicisti, cantanti, madonnari;
- w) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distributori di carburante, purché siano sottostanti l'area superficiale occupata e siano effettuati periodicamente i controlli tecnici previsti;
- x) le occupazioni effettuate con insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, purché la superficie complessiva del messaggio non superi 1 metro quadrato per ogni impresa con un massimo di 5 metri quadrati;
- y) le occupazioni effettuate per i primi sei mesi anche non continuativi con ponteggi e/o cesate per la messa in sicurezza di edifici dichiarati inagibili o inabitabili, purché tali strutture non siano utilizzate quale mezzo pubblicitario;
- z) le occupazioni realizzate ai fini del perseguimento del servizio pubblico di raccolta rifiuti;
- aa) le occupazioni effettuate durante la Fiera di Cittadella da Pro Loco, Associazioni, Consorzi, Società senza fini di lucro che abbiano una convenzione in essere con il Comune o che abbiano ottenuto dalla Giunta Comunale l'esenzione dal pagamento dell'occupazione di suolo pubblico a seguito dell'impegno finalizzato a devolvere il ricavato delle eventuali attività commerciali in beneficenza o per scopi sociali. In quest'ultimo caso dovrà essere presentato al Comune idoneo rendiconto entro e non oltre sei mesi dal termine dell'occupazione. In caso di inottemperanza si procederà con la riscossione del canone dovuto;
- ab) le occupazioni di suolo pubblico necessarie allo svolgimento delle Sagre Paesane purché tali sagre abbiano ottenuto il patrocinio del Comune di Cittadella;
- ac) le occupazioni temporanee operate dalle imprese che effettuano spettacoli pirotecnici per il tempo strettamente necessario all'allestimento, effettuazione e disallestimento dello spettacolo pirotecnico;

- ad) le occupazioni per effettuare manutenzione e/o ampliamento delle infrastrutture di pubblici servizi da parte di aziende di cui il Comune di Cittadella è socio;
- ae) le occupazioni temporanee effettuate in occasione di iniziative e inaugurazioni realizzate da operatori economici al fine di promuovere la loro attività imprenditoriale. L'occupazione deve rispettare i seguenti criteri:
 - ae.i. deve essere prospiciente il negozio o la sede dell'attività del richiedente;
 - ae.ii. non deve essere superiore ai 12,00 metri quadrati;
 - ae.iii. non superi le tre ore;
 - ae.iv. non si ripeta per più di tre volte nell'arco dell'anno solare;
 - ae.v. non deve essere svolta attività promozionale e di sponsorizzazione a favore di terzi;
- af) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- ag) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- ah) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- ai) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - ai.i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ai.ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - ai.iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- aj) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- ak) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- al) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- am) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

2. L'obbligo della richiesta e del rilascio di autorizzazione/concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone ad eccezione del punto z) del comma 1 del presente articolo.
3. Il canone è escluso per le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, dello Stato, della Provincia o al Demanio statale.

Articolo 30

Termini per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto, entro il 30/04 di ogni anno in un'unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate bimestrali di pari importo di cui la prima scadente il 31/01.
8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
9. In occasione di eventi calamitosi, emergenziali, non prevedibili, anche di portata sovracomunale (calamità naturali di grave entità, pandemie, terremoti, alluvioni, o di eventi eccezionali non prevedibili che incidono in modo rilevante-mente negativo nel normale andamento dell'attività e/o della vita familiare del contribuente), è facoltà della Giunta Comunale sospendere o differire i termini ordinari di versamento del Canone Occupazione Suolo Aree Pubbliche, per tutti o per determinate categorie di contribuenti, mediante l'adozione di motivato provvedimento.

Articolo 31

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
 - c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1,

comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32

Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 *bis* del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 3 del presente Regolamento.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 33

Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o diffusione abusiva di messaggi pubblicitari o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
2. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

3. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Articolo 34

Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00

Articolo 35

Mercati

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito Regolamento per l'applicazione del Canone di concessione per le aree di mercato ai sensi dell'art. 1, comma 837 della Legge 160/2019.

Articolo 36

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 37

Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 38

Gestione del servizio

1. Il Comune di Cittadella mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.
2. Il Comune di Cittadella garantisce in ogni caso l'affissione agli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione gli impianti individuati all'allegato C).

Articolo 39

Impianti di proprietà del Comune. Superfici

1. La superficie minima complessiva è di metri quadrati 12 per ogni 1.000 abitanti.
2. L'elenco degli impianti adibiti a pubbliche affissioni è contenuto nell'allegato C) al presente regolamento.
3. Di detta superficie quella da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari al 10% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è pari al 90% della superficie disponibile.

Articolo 40

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella standard giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 come determinata dalla Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 5 giorni.
4. Il canone dovuto per il servizio corrisponde alla tariffa di cui al punto 2 applicata per foglio e giorno di esposizione.

Articolo 41

Tariffe e maggiorazioni

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.

2. Il canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell'allegato C) fino ad un massimo del 30% della superficie disponibile.

Articolo 42 Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
 - b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 - d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) gli annunci mortuari.

Articolo 43 Esenzioni dal canone

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 44 Numerazione impianti

1. Tutti gli impianti adibiti alle affissioni devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo e logo, contenuto nella misura di cm. 30x15, della ditta proprietaria o utilizzatrice.
2. Gli impianti comunali devono essere parimenti numerati e riportare lo stemma della Città con l'indicazione del servizio.
3. Tutti gli impianti di affissione non di proprietà di privati hanno un numero d'ordine attribuito dalla Città.

Articolo 45

Modalità per il servizio affissioni

1. La durata delle affissioni sugli impianti di tipologia poster metri 6 x 3 la durata è di 14 giorni.
2. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base della richiesta con le modalità indicate dal gestore del canone.
3. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore del canone. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà canone dovuto.
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata completata; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore del canone mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore del canone ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme versate.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore del canone entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore del canone ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore del canone mette a disposizione per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

Articolo 46

Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore un'indennità pari al doppio del canone dovuto e la maggiorazione di cui all'art. 45 comma 10 del presente regolamento.

PARTE QUARTA DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 47

Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 31/10/1995, nonché le relative tariffe restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 23/10/2018 e s.m.i., e le relative tariffe allegate restano applicabili per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP e ICP – diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 48

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
2. In sede di prima applicazione il versamento è previsto con cadenza 30 giugno 2021

Comune	Toponimo	Descrizione	Numero	Categoria Strada
CITTADELLA	VIA	FOGAZZARO	28	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	COMINO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MEIANIGA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	FORCHE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BORGO TREVISO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	PILASTRONI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DEL LAVORO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BORGO MUSILETTO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	XXV APRILE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	2 GIUGNO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DEL CIMITERO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BUONARROTTI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	L.DA VINCI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	S.LEOPOLDO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	PAPA GIOVANNI XXIII°		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	SAN PIETRO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BARBARIGO		ZONA 1
CITTADELLA	PIAZZA	S. PAOLO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	SAN GIOVANNI	22	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CORTE TOSONI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	SAN PIO X		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	RISORGIMENTO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DELLE FORNACI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	COLOMBARA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	IMMACOLATA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	S.PROSDOCIMO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	NOVA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DEL TELAROLO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DELLE SIGNORE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DELL'OLMO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ROMETTA ALL'OLMO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ROMETTA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	LUPARENSE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	NOBLESVILLE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DEL GATTO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	SANMARTINARA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MACELLO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DELLE SORGENTI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	SANSUGHE		ZONA 1

CITTADELLA	VIA	BELLINGHIERA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DEL TERGOLA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DELLE CASE BIANCHE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	11 SETTEMBRE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DEI GRIMANI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	S. MARIA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	SAN ROCCO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	GAIANIGHE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BOLZONELLA	47	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	FACCA	47	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	PADRE NICOLINI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	NICOLETTI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BIANCHI C.		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	S.D'ACQUISTO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CAMPANELLO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	POPPI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CHIESA FACCA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ROSSINI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	S. DONATO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BELTRAMINA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BELTRAMINA SUD		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	SAN GIUSEPPE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BASSARENA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BONARDA		ZONA 1
CITTADELLA	PIAZZA	ARENGO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DELLA CENTURAZIONE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DELLA PIEVE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DELLE PEZZE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	COLOMBO	47	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MURI BIANCHI		ZONA 1
CITTADELLA	VICOLO	DEI FABBRI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BORGO PADOVA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ZURLO-DOPPIO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ANTENORE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CA' NAVE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	SILVIO PELLICO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DE GASPERI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MATTEOTTI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CAVOUR		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MAZZINI		ZONA 1

CITTADELLA	VIA	BELTRAME	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	TITO LIVIO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	LAMARMORA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	D.ALIGHIERI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	PETRARCA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ZURLO	ZONA 1
CITTADELLA	VIALE	DELLA STAZIONE	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	I° MAGGIO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CASA DI RICOVERO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	VERDI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	SCAMOZZI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DELLO SPORT	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CA' CORRER	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CA' DEI PASE	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	SPIERA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ALFIERI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	FOGAZZARO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ANGELO GABRIELLI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	I. NIEVO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	PALLADIO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	JAPPELLI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BATTISTI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ZANELLA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MONTE VENDA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	U.FOSCOLO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	UNGARETTI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	LEOPARDI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	PASCOLI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BORGIO VICENZA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DEI CARRARESI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	FERMI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	EINSTEIN	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ESPERANTO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	KENNEDY	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BRENTELLA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	EUROPA	ZONA 1
CITTADELLA	PIAZZA	VENETI NEL MONDO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	VOLTA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	COMPOSTELLA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MARAGNE	ZONA 1

53

CITTADELLA	VIA	GALILEI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	TOFANA ROZES		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MIGLIO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	TRENTO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BORGO BASSANO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DEL FOLO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DEGLI ALPINI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MONTE ASOLONE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MONTE TOMBA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	GENERAL GIARDINO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	TRIESTE	69	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CADUTI DI RUSSIA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	REDIPUGLIA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MONTE PERTICA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	PIAVE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	RAGAZZI DEL 99		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MONTE NERO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ZUCCA	69	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	SALVE REGINA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BORGO DI LEVANTE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BORGO DI PONENTE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	S.ANTONIO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	S.FELICIANO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	PADRE PIEROBON		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DEL COMMERCIO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DELL'INDUSTRIA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DELL'ARTIGIANATO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	N.COPERNICO	53	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	POZZETTO	47	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	POSTUMIA DI LEVANTE	24	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CA' ONORAI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	OBERDAN		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DON BRUNO MARCON		ZONA 1
CITTADELLA	PIAZZA	PADRE DIDONE'		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DELLA SALUTE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	S. CAMILLO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ROSSANO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CAVIN DEI CARLI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MOTTINELLO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CA' MORO	47	ZONA 1

CITTADELLA	VIA	DEL TRON	509	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	POSTUMIA DI PONENTE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ZENO CARMELI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	SABADIN		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DEI PESAVENTO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DEI MOLINI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MICHELA-S.CROCE BIGOLINA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DELLE FORNACI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	OGNISSANTI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	S. LUCIA	24	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DON VALENTE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	GIOVO-S.CROCE BIGOLINA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BELLINO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	S.CROCE BIGOLINA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	J. DA PONTE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DEI MOLINI-DOPPIA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	VALLIERA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	FONTANIVESE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	PROVINCIALE PER FONTANIVA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CASARETTA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	EUROPA NORD		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DEL LAZZARETTO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	EZZELINO DA R.		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	REGIA POSTALE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BIGOLINO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MANTEGNA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	COMINO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	STEFANI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BENVENUTO DA CARTURO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	GIUSTI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BELVEDERE		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CAVIN DEI GIULI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	DON LAGO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	S.TA RITA DA CASCIA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CAVIN LUNGO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	VEGRA		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CA'OVADRO		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	PANI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BATTISTEI		ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BORGIO BATTISTEI		ZONA 1

CITTADELLA	VIA	DELLE NOGARE	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	S. BERNARDO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	JONoch	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ARMA DI CAVALLERIA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CASONETTO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CA' BORINA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	TRE CASE-S.CROCE BIGOLINA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	LAGHI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	G. GALILEI 53	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	RIVA DELL'OSPEDALE	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	RIVA DEL GRAPPA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	RIVA PASUBIO	ZONA 1
CITTADELLA	RIVA	IV NOVEMBRE	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	G.GARIBALDI	ZONA 1
CITTADELLA		GALLERIA GARIBALDI	ZONA 1
CITTADELLA	PIAZZA	PIEROBON	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	E. VIANI	ZONA 1
CITTADELLA		STRADELINICO D'ALVISE	ZONA 1
CITTADELLA		STRADELIDEL CRISTO	ZONA 1
CITTADELLA		STRADELIDEI LIMONI	ZONA 1
CITTADELLA		STRADELIDELL'OFFICINA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MARCONI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	I. WIEL	ZONA 1
CITTADELLA		STRADELIO. GAMBA	ZONA 1
CITTADELLA		STRADELIDELLE PECORE	ZONA 1
CITTADELLA		STRADELIDELLE CUCINE ECONOMICHE	ZONA 1
CITTADELLA		STRADELIF.LLI SIMIONI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ROMA	ZONA 1
CITTADELLA	PORTA	BASSANESE	ZONA 1
CITTADELLA	PIAZZA	F.FACCHETTI	ZONA 1
CITTADELLA	PIAZZA	MARTIRI DEL GRAPPA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	PAGGIOLA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	GALLIO	ZONA 1
CITTADELLA		STRADELIDELLA MURA ROTTA	ZONA 1
CITTADELLA		STRADELIDELLA FABBRICA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	PORTA VICENTINA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	INDIPENDENZA	ZONA 1
CITTADELLA	PIAZZA	G. SCALCO	ZONA 1
CITTADELLA		STRADELIDEL TEZZON	ZONA 1
CITTADELLA		STRADELIDEL POZZO	ZONA 1

CITTADELLA	VIA	DELL'ASILO	ZONA 1
CITTADELLA	STRADELLA	POSTA VECCHIA	ZONA 1
CITTADELLA	STRADA	CASTELLAN	ZONA 1
CITTADELLA	GALLERIA	CAMPO DELLA MARTA 14	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	VALSUGANA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MONSIGNOR ROSSI	ZONA 1
CITTADELLA	QUARTIERE	DOLOMITI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	VITTORIO VENETO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	VECCHIA DI BASSANO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CONFINI DI TEZZE	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	S.FELICIANO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ALDO MORO	ZONA 1
CITTADELLA	PIAZZA	SEGRATO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	COL MOSCHINE	ZONA 1
CITTADELLA	STRADA	28	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BRIGATA JULIA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	TISO DA CAMPOSAMPIERO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	MURI D'ORSATO	ZONA 1
CITTADELLA	CONTRA'	BORGO SOLE	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	PRIMA MATTINA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	D. CHIESA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	SANTA RITA DA CASCIA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	JANOCH	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ROVERATE	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	GIULIA BIGOLINA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	BASSE DEL BRENTA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CA' MICHELI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	CAMPAGNA TRON	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	ROVERETO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	SAN FRANCESCO	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	S. V. DE PAOLI	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	A. PIGAFETTA	ZONA 1
CITTADELLA	VIA	FRA DIONISIO FILIPPI	ZONA 1
CITTADELLA		LOCALI PUBBLICI	ZONA 1
CITTADELLA			ZONA 1

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Categoria	Coefficient e di importanza
1^ Strade e piazze all'interno della cerchia murata	1
2^ Strade e piazze del centro abitato del Capoluogo	0,8
3^ Strade e piazze del centro abitato delle frazioni	0,7
4^ Rimanenti strade	0,5

Comune	Descrizione	Categoria Strada
CITTADELLA	PIAZZA PIEROBON	CATEGORIA 1
CITTADELLA	ZONA PARCHEGGIO DI VILLA RII	CATEGORIA 2
CITTADELLA	STRADA TERZA CATEGORIA	CATEGORIA 3
CITTADELLA	STRADA QUARTA CATEGORIA	CATEGORIA 4
CITTADELLA	PIAZZETTA G. SCALCO	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA ROMA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA SANTA RITA DA CASCIA	CATEGORIA 3
CITTADELLA	VIA INDIPENDENZA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA MARCONI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA GARIBALDI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA CASTELAN	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA DEI LIMONI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELL'ASILO	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DEL CRISTO	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELLE CUCINE ECC	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELL'OFFICINA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELLA MURA ROTT	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DEL TEZZON	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DEL POZZO	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA F.LLI SIMIONI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELLE PECORE	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELLA FABBRICA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA ORLANDO GAMBA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA ISIDORO WIEL	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA NICO D'ALVISE	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA TRANQUILLO GALLI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA PAGGIOLA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA VIANI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA POSTA VECCHIA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	PIAZZA DEL SAGRATO	CATEGORIA 1
CITTADELLA	PIAZZA MARTIRI DEL GRAPPA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	PIAZZA DELLE BIADE	CATEGORIA 1
CITTADELLA	RIVA DEL GRAPPA	CATEGORIA 2
CITTADELLA	RIVA DELL'OSPEDALE	CATEGORIA 2
CITTADELLA	RIVA IV NOVEMBRE	CATEGORIA 2
CITTADELLA	RIVA DEL PASUBIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA	VIA ALFIERI VITTORIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA	VIA ANTENORE	CATEGORIA 2
CITTADELLA	VIA ASIAGO	CATEGORIA 2
CITTADELLA	VIA BASSARENA	CATEGORIA 2

CITTADELLA VIA BATTISTI CESARE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BATTISTI LUCIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BRIGATA JULIA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BORGO BASSANO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BORGO MUSILETTO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BORGO PADOVA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BORGO TREVISO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BRENTILLA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CA' DEI PASE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CA' CORRER	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CA' NAVE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CADUTI DI RUSSIA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CASA DI RICOVERO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CAVOUR CAMILLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DAMIANO CHIESA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CIMITERO ASTROUNGARIC	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIALE DEL CIMITERO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA COL MOSCHIN	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA COMPOSTELLA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DANTE ALIGHIERI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DE GASPERI ALCIDE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DEGLI ALPINI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DEL FOLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DEL LAVORO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DEL MONTELLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ESPERANTO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA EUROPA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA FANOLI MICHELE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA FERMI ENRICO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA FOGAZZARO ANTONIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA GABRIELLI ANGELO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA GEN. G. GIARDINO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA II GIUGNO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ISONZO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA JAPPELLI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA KENNEDY J. F.	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MARAGNE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MATTEOTTI GIACOMO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MAZZINI GIUSEPPE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MICHELANGELO BUONARRC	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MIGLIO GIANFRANCO	CATEGORIA 2

CITTADELLA VIA MONTE ASOLONE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MONTE NERO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MONTE ORTIGARA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MONTE PERTICA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MONTE TOMBA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA NIEVO IPPOLITO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PELLICO SILVIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PETRARCA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PIAVE	CATEGORIA 2
CITTADELLA PIAZZALE FRIULI	CATEGORIA 2
CITTADELLA PIAZZALE STAZIONE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PILASTRONI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA I° MAGGIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PRIMA MATTINA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA RAGAZZI DEL '99	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA REBELLATO BINO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA REDIPUGLIA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ROVERETO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA SCAMOZZI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA SPIERA FRANCESCO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA TITO LIVIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA TOFANA DI ROZES	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA TRENTO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA VAL CALCINO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA TRIESTE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA VERDI GIUSEPPE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIALE STAZIONE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VICOLO CARRARESI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VICOLO CASA RI RICOVERO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VICOLO DEL FOLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA VITTORIO VENETO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA VOLTA ALESSANDRO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA XXV APRILE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ZANELLA GIACOMO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ZURLO LUIGI	CATEGORIA 2
CITTADELLA PIAZZALE DEL CIMITERO - CAPC	CATEGORIA 2
CITTADELLA PIAZZETTA MONS. LUIGI ROSSI	CATEGORIA 1
CITTADELLA VIA MONS. LUIGI ROSSI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA SANSUGHE	CATEGORIA 4
CITTADELLA SPALTO MURA RIVA DEL GRAPP	CATEGORIA 2
CITTADELLA SPALTO MURA RIVA DELL'OSPEI	CATEGORIA 2

CITTADELLA VIA BELLINGHIERA	CATEGORIA 4
CITTADELLA PIAZZA ARENGO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA SAN DONATO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA FACCA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA LAMARMORA	CATEGORIA 3
CITTADELLA PIAZZA SAN PAOLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA POSTUMIA DI PONENTE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA GAVINO SABADIN	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA SANTA MARIA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA BORGO VICENZA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA RISORGIMENTO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ANDREA PALLADIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DELLA PIEVE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA SAN DONATO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA DON GIUSEPPE LAGO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA MICHELA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA ROVERATE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA ROVERATE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA DON VALENTE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA ZUCCA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA NOVA	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA DEL TELAROLO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA POSTUMIA DI LEVANTE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA BATTISTEI	CATEGORIA 3
CITTADELLA CORSO NOBLESVILLE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIALE DELL'ARTIGIANATO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA CA' ONORAI	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA POSTUMIA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA SANT'ANTONIO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIALE DELL'INDUSTRIA	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA S. GIUSEPPE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA BONARDA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA ROMETTA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA CAVIN DEI PINEI	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA ROSSINI	CATEGORIA 3
CITTADELLA PORTA BASSANESE	CATEGORIA 1
CITTADELLA VIA ROSSANO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA MURI D'ORSATO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA DELL'OLMO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA CAMPAGNA TRON	CATEGORIA 4
CITTADELLA PIAZZA FAUSTINO FACCHETTI	CATEGORIA 1

CITTADELLA VIA DEI MOLINI	CATEGORIA 3
CITTADELLA PIAZZA CASTELLO	CATEGORIA 1
CITTADELLA GALLERIA CAMPO DELLA MARTA	CATEGORIA 1
CITTADELLA VIA DEL MACELLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CASE BIANCHE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA S. PROSDOCIMO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PORTA BASSANESE	CATEGORIA 1
CITTADELLA VIA SANMARTINARA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CONFINI DI ONARA	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA CASARETTA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA EZZELINO DA ROMANO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BORGO VICENZA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA GALILEO GALILEI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIALE DEL COMMERCIO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA PARADISO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA PADRE NICOLINI	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA DELLE SORGENTI	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA CASONETTO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA JONCH	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA FONTANIVESE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA DELLE ACACIE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA BORGO DI Ponente	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA BASSE DEL BRENTA	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA COLOMBARA	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA VIGNALE NORD	CATEGORIA 3

ELENCO SPAZI AFFISSIONE

ALLEGATO C)

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
1	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Cimitero Austroungarico		STEND. M.LE	200x140	45.65162	11.79111
2	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Cimitero Austroungarico		STEND. M.LE	200x140	45.6516	11.79112
3	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Cimitero Austroungarico		STEND. M.LE	200x140	45.65156	11.79112
4	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Cimitero Austroungarico		STEND. M.LE	140x200	45.65153	11.79109
5	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Cimitero Austroungarico		STEND. M.LE	140x200	45.6515	11.79111
6	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Di fatto	Attivo	Istituzionale	Via Dante Alighieri	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.64231	11.78844
7	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Dante Alighieri	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.6422	11.78846
8	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Dante Alighieri	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.64225	11.78844
9	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pilastroni		STEND. M.LE	140x200	45.64683	11.79008
10	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pilastroni		STEND. M.LE	140x200	45.64679	11.79012
11	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pilastroni		STEND. M.LE	200x140	45.64676	11.79009
12	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Pilastroni		STEND. M.LE	200x140	45.64667	11.79006
13	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Dante Alighieri	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.64244	11.78864
14	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Dante Alighieri	parcheggio	STEND. B.LE	140x200x2	45.64242	11.78859
15	COMUNE DI CITTADELLA (PD)	Di fatto	Attivo	Commerciale	Via Dante Alighieri	parcheggio	STEND. B.LE	200x140x2	45.64238	11.78854

Criteria di ricerca: Ente=cittadella

ELENCO SPAZI AFFISSIONE

ALLEGATO C)

Codice Spazio	Ente	Situazione piano	Stato Spazio	Uso	Via	Descrizione ubicazione	Tipo Spazio	Dimensione	Latitudine	Longitudine
---------------	------	------------------	--------------	-----	-----	------------------------	-------------	------------	------------	-------------

STATO DI FATTO

Superficie Commerciale: **53,20 m²** - Superficie Istituzionale: **5,60 mq** - Totale: **58,80 m²**

Criteri di ricerca: Ente=cittadella

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE
DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE
A MERCATI**

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 837-845)

Indice

Indice.....	2
Art. 1 - Oggetto del canone.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati.....	4
Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa.....	4
Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni.....	5
Art. 6 - Versamento del canone.....	5
Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia.....	6
Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone o altre cause.....	6
Art. 9 - Occupazioni abusive.....	7
Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità.....	8
Art. 11 - Rateazioni	8
Art. 12 - Rimborsi	9
Art. 13 - Contenzioso	9
Art. 14 - Trattamento dei dati personali	9
Art. 15 - Norme transitorie	9
Art. 16 - Entrata in vigore	9

Art. 1 - Oggetto del canone

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per *aree pubbliche*: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
 - b) per *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c) per *mercato*: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per *posteggio di mercato*: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - e) per *mercato annuale*: l'evento che si svolge in aree appositamente e permanentemente attrezzate che comporta occupazioni a carattere stabile effettuate dagli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche a seguito del rilascio di un atto di concessione o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore a 365 giorni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - f) per *mercato giornaliero*: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;
 - g) per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;
 - h) per *operatore*: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;

- i) per *spunta*: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati;
- j) per *spuntisti*: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

Art. 3 - Luoghi e orari di svolgimento dei mercati

1. Il mercato settimanale si svolge nella giornata di lunedì, nell'ambito dell'area individuata nel Piano del Commercio su aree pubbliche vigente.
2. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo a partire dalle ore 06:30. Alle ore 14:00 tutta l'area mercatale deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature per consentirne la pulizia. Gli spuntisti possono accedere solo entro le ore 08:00.
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio della misura compresa tra m. 0,5 e m. 1 che dovrà essere sempre lasciato libero da cose ed attrezzature. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo di m. 2,20, misurata nella parte più bassa.
4. Ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge Regionale del Veneto 10/2001, i mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3 dell'art. 8 della Legge Regionale del Veneto 10/2001.

Art. 4 - Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. Per le occupazioni di mercato annuale il canone è determinato in base alla tariffa annuale determinata con Deliberazione della Giunta Comunale, con riferimento alla zona del territorio comunale di cui all'allegato A in cui viene effettuata l'occupazione, alla tipologia e alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero, il canone è determinato in base alla tariffa giornaliera in relazione alla zona del territorio comunale in cui viene effettuata l'occupazione di cui all'allegato A, alla tipologia, alla superficie occupata e alla durata espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie, nonché ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Il canone così costituito è comprensivo dei prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La superficie occupata da considerare per il calcolo del canone è espressa in metri quadrati con arrotondamento all'unità superiore.
4. Ai fini dell'applicazione del canone sul mercato il territorio comunale è diviso in 4 categorie (zone) in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A del presente Regolamento.

Art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata nell'allegato A. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dal Consiglio Comunale frazionata per 9 ore in relazione all'orario effettivo; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 9 ore, si applica la tariffa giornaliera.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 35%.
4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.
5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe di cui all'allegato A, da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione; l'importo di canone giornaliero così determinato non potrà essere inferiore a € 25.00.
6. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0.0775 al metro quadrato per giorno.

Art. 6 - Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in rate bimestrali di pari importo di cui la prima scadente il 31/01.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

6. Per le occupazioni effettuate dagli operatori spuntisti, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio, attraverso le modalità previste dal precedente comma 5.

Art. 7 - Subentro, cessazione, rinnovo e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo o dello spazio pubblico ha carattere individuale. Il titolo abilitativo di subingresso nell'attività commerciale andrà considerato anche come subingresso nella concessione di suolo pubblico che pertanto verrà volturata a nome del subentrante, pur mantenendo anche in capo a questi l'originaria scadenza.
2. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
3. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento degli eventuali canoni di cui ad autorizzazioni precedentemente rilasciate.
4. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione con una comunicazione diretta all'amministrazione, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 31 del 27/06/2019. Per le occupazioni del mercato giornaliero già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione; per le occupazioni di mercato annuale già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
5. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato, limitatamente al periodo di mancata occupazione, nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore o nel caso in cui il Comune, per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario, abbia disposto la revoca della concessione, a norma di quanto eventualmente previsto dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera di Consiglio n. 31 del 27/06/2019.

Art. 8 - Decadenza automatica per mancato pagamento del canone o altre cause

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. Il soggetto gestore del canone comunica al soggetto tenuto al pagamento gli importi scaduti secondo le modalità di cui all'art. 11, avvisandolo che in difetto di pagamento sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.
3. In caso di mancata regolarizzazione, l'occupazione deve cessare; ove ciò non avvenga si considera abusiva.
4. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
5. Il mancato utilizzo del posteggio del mercato, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, comporta la decadenza della concessione/autorizzazione. Le assenze sono giustificate e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza se effettuate

per malattia, gravidanza o servizio militare, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 gg dal verificarsi dell'assenza stessa. Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto. Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

Art. 9 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni prive della concessione o autorizzazione comunale, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:
 - a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo;
 - c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
3. Per la superficie abusivamente occupata, l'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo corrisponde al canone, aumentato del 50%, che sarebbe stato dovuto nel caso in cui la stessa l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. Nel caso di occupazioni abusive a carattere temporaneo, ossia quelle relative ai mercati giornalieri, la loro durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso - sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;
 - a. alla rimozione delle occupazioni a propria cura e spese;
 - b. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
2. Per le occupazioni, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi

dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 10 - Maggiorazioni ed indennità

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusive e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Art. 11 - Rateazioni

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimento per occupazione abusiva di suolo pubblico o di contestazione di mancato pagamento del canone è concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, su richiesta del debitore e a condizione che lo stesso versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Art. 12 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.
3. Non si procede al rimborso per somme inferiori a € 10,00

Art. 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Art. 15 - Norme transitorie

1. Il Regolamento per la tassa/canone occupazione spazi ed aree pubbliche aggiornato con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 10/06/2020, nonché la delibera tariffaria allegata allo stesso, restano in vigore relativamente all'accertamento e al sistema sanzionatorio con riferimento alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Nelle more dell'applicazione del Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (*ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836*) e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP/COSAP, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
3. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.
2. In sede di prima applicazione il versamento è previsto con scadenza 30 giugno 2021.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Categoria	Coefficient e di importanza
1^ Strade e piazze all'interno della cerchia murata	1
2^ Strade e piazze del centro abitato del Capoluogo	0,8
3^ Strade e piazze del centro abitato delle frazioni	0,7
4^ Rimanenti strade	0,5

Comune	Descrizione	Categoria Strada
CITTADELLA	PIAZZA PIEROBON	CATEGORIA 1
CITTADELLA	ZONA PARCHEGGIO DI VILLA RII	CATEGORIA 2
CITTADELLA	STRADA TERZA CATEGORIA	CATEGORIA 3
CITTADELLA	STRADA QUARTA CATEGORIA	CATEGORIA 4
CITTADELLA	PIAZZETTA G. SCALCO	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA ROMA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA SANTA RITA DA CASCIA	CATEGORIA 3
CITTADELLA	VIA INDIPENDENZA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA MARCONI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA GARIBALDI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA CASTELAN	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA DEI LIMONI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELL'ASILO	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DEL CRISTO	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELLE CUCINE ECC	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELL'OFFICINA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELLA MURA ROTT	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DEL TEZZON	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DEL POZZO	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA F.LLI SIMIONI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELLE PECORE	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA DELLA FABBRICA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA ORLANDO GAMBA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA ISIDORO WIEL	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA NICO D'ALVISE	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA TRANQUILLO GALLI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA PAGGIOLA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	STRADELLA VIANI	CATEGORIA 1
CITTADELLA	VIA POSTA VECCHIA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	PIAZZA DEL SAGRATO	CATEGORIA 1
CITTADELLA	PIAZZA MARTIRI DEL GRAPPA	CATEGORIA 1
CITTADELLA	PIAZZA DELLE BIADE	CATEGORIA 1
CITTADELLA	RIVA DEL GRAPPA	CATEGORIA 2
CITTADELLA	RIVA DELL'OSPEDALE	CATEGORIA 2
CITTADELLA	RIVA IV NOVEMBRE	CATEGORIA 2
CITTADELLA	RIVA DEL PASUBIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA	VIA ALFIERI VITTORIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA	VIA ANTENORE	CATEGORIA 2
CITTADELLA	VIA ASIAGO	CATEGORIA 2
CITTADELLA	VIA BASSARENA	CATEGORIA 2

CITTADELLA VIA BATTISTI CESARE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BATTISTI LUCIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BRIGATA JULIA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BORGO BASSANO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BORGO MUSILETTO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BORGO PADOVA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BORGO TREVISO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BRENTILLA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CA' DEI PASE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CA' CORRER	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CA' NAVE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CADUTI DI RUSSIA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CASA DI RICOVERO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CAVOUR CAMILLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DAMIANO CHIESA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CIMITERO ASTROUNGARIC	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIALE DEL CIMITERO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA COL MOSCHIN	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA COMPOSTELLA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DANTE ALIGHIERI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DE GASPERI ALCIDE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DEGLI ALPINI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DEL FOLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DEL LAVORO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DEL MONTELLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ESPERANTO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA EUROPA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA FANOLI MICHELE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA FERMI ENRICO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA FOGAZZARO ANTONIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA GABRIELLI ANGELO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA GEN. G. GIARDINO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA II GIUGNO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ISONZO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA JAPPELLI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA KENNEDY J. F.	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MARAGNE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MATTEOTTI GIACOMO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MAZZINI GIUSEPPE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MICHELANGELO BUONARRC	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MIGLIO GIANFRANCO	CATEGORIA 2

CITTADELLA VIA MONTE ASOLONE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MONTE NERO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MONTE ORTIGARA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MONTE PERTICA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA MONTE TOMBA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA NIEVO IPPOLITO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PELLICO SILVIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PETRARCA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PIAVE	CATEGORIA 2
CITTADELLA PIAZZALE FRIULI	CATEGORIA 2
CITTADELLA PIAZZALE STAZIONE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PILASTRONI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA I° MAGGIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PRIMA MATTINA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA RAGAZZI DEL '99	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA REBELLATO BINO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA REDIPUGLIA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ROVERETO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA SCAMOZZI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA SPIERA FRANCESCO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA TITO LIVIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA TOFANA DI ROZES	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA TRENTO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA VAL CALCINO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA TRIESTE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA VERDI GIUSEPPE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIALE STAZIONE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VICOLO CARRARESI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VICOLO CASA RI RICOVERO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VICOLO DEL FOLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA VITTORIO VENETO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA VOLTA ALESSANDRO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA XXV APRILE	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ZANELLA GIACOMO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ZURLO LUIGI	CATEGORIA 2
CITTADELLA PIAZZALE DEL CIMITERO - CAPC	CATEGORIA 2
CITTADELLA PIAZZETTA MONS. LUIGI ROSSI	CATEGORIA 1
CITTADELLA VIA MONS. LUIGI ROSSI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA SANSUGHE	CATEGORIA 4
CITTADELLA SPALTO MURA RIVA DEL GRAPP	CATEGORIA 2
CITTADELLA SPALTO MURA RIVA DELL'OSPEI	CATEGORIA 2

CITTADELLA VIA BELLINGHIERA	CATEGORIA 4
CITTADELLA PIAZZA ARENGO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA SAN DONATO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA FACCA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA LAMARMORA	CATEGORIA 3
CITTADELLA PIAZZA SAN PAOLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA POSTUMIA DI PONENTE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA GAVINO SABADIN	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA SANTA MARIA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA BORGO VICENZA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA RISORGIMENTO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA ANDREA PALLADIO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA DELLA PIEVE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA SAN DONATO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA DON GIUSEPPE LAGO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA MICHELA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA ROVERATE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA ROVERATE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA DON VALENTE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA ZUCCA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA NOVA	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA DEL TELAROLO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA POSTUMIA DI LEVANTE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA BATTISTEI	CATEGORIA 3
CITTADELLA CORSO NOBLESVILLE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIALE DELL'ARTIGIANATO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA CA' ONORAI	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA POSTUMIA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA SANT'ANTONIO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIALE DELL'INDUSTRIA	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA S. GIUSEPPE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA BONARDA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA ROMETTA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA CAVIN DEI PINEI	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA ROSSINI	CATEGORIA 3
CITTADELLA PORTA BASSANESE	CATEGORIA 1
CITTADELLA VIA ROSSANO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA MURI D'ORSATO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA DELL'OLMO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA CAMPAGNA TRON	CATEGORIA 4
CITTADELLA PIAZZA FAUSTINO FACCHETTI	CATEGORIA 1

CITTADELLA VIA DEI MOLINI	CATEGORIA 3
CITTADELLA PIAZZA CASTELLO	CATEGORIA 1
CITTADELLA GALLERIA CAMPO DELLA MARTA	CATEGORIA 1
CITTADELLA VIA DEL MACELLO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CASE BIANCHE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA S. PROSDOCIMO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA PORTA BASSANESE	CATEGORIA 1
CITTADELLA VIA SANMARTINARA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA CONFINI DI ONARA	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA CASARETTA	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA EZZELINO DA ROMANO	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIA BORGO VICENZA	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA GALILEO GALILEI	CATEGORIA 2
CITTADELLA VIALE DEL COMMERCIO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA PARADISO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA PADRE NICOLINI	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA DELLE SORGENTI	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA CASONETTO	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA JONCH	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA FONTANIVESE	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA DELLE ACACIE	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA TISO DA CAMPOSAMPIERO	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA BORGO DI Ponente	CATEGORIA 3
CITTADELLA VIA BASSE DEL BRENTA	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA COLOMBARA	CATEGORIA 4
CITTADELLA VIA VIGNALE NORD	CATEGORIA 3



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 39
RAGIONERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE UNICO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 20/01/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2021 / 39
RAGIONERIA

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE DEL NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E REGOLAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 20/01/2021

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)